

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Negli ultimi anni, il tema della partecipazione femminile alla vita politica e amministrativa ha assunto una crescente centralità nel dibattito pubblico e istituzionale, anche alla luce delle indicazioni provenienti dall'ordinamento costituzionale e dalla normativa nazionale ed europea in materia di pari opportunità. È ormai ampiamente riconosciuto che la qualità della democrazia e dell'azione amministrativa risulta rafforzata quando le istituzioni sono effettivamente rappresentative della pluralità sociale e garantiscono un equilibrato accesso alle responsabilità pubbliche.

Nonostante i progressi registrati, la presenza delle donne negli organi esecutivi e consiliari degli enti locali continua a presentare elementi di disomogeneità, con una sottorappresentazione in molte realtà territoriali, soprattutto nei ruoli apicali. A ciò si aggiungono ostacoli di natura culturale, organizzativa e strutturale che incidono sulla possibilità di esercitare pienamente e con continuità il mandato amministrativo.

In Campania, tale quadro si inserisce in un contesto territoriale complesso, caratterizzato da forti differenze tra aree urbane e interne e da una crescente domanda di competenze amministrative specialistiche, in particolare in materia di fondi europei, innovazione digitale e programmazione strategica. La partecipazione femminile alla vita pubblica, pertanto, non può essere sostenuta esclusivamente attraverso strumenti formali, ma necessita di un sistema organico di supporto, formazione e accompagnamento.

La presente proposta di legge intende rispondere a tali esigenze, costruendo un modello regionale integrato per la promozione della leadership femminile nelle autonomie locali. L'obiettivo non è soltanto incrementare la presenza numerica delle donne negli organi elettivi e negli esecutivi, ma rafforzarne le competenze, valorizzarne il merito e creare condizioni organizzative favorevoli alla conciliazione tra vita pubblica e vita personale.

La legge si fonda sui principi costituzionali di uguaglianza formale e sostanziale e sul riconoscimento della potestà legislativa regionale in materia di pari opportunità, proponendo un insieme coordinato di misure che comprendono programmazione strategica, formazione specialistica, supporto tecnico, incentivi agli enti locali e strumenti di monitoraggio.

L'articolo 1 definisce il fondamento costituzionale dell'intervento normativo e ne individua le finalità generali: promuovere l'effettiva partecipazione delle donne alla vita politica e amministrativa locale, favorire l'equilibrio di genere negli organi degli enti locali, contrastare stereotipi e ostacoli culturali e sostenere la conciliazione tra impegno pubblico e responsabilità familiari.

L'articolo 2 introduce le definizioni operative necessarie per l'attuazione della legge, tra cui quelle di amministratrici locali, aspiranti amministratrici, equilibrio di genere – individuato nella misura non inferiore al 40 per cento per ciascun sesso – e mentoring, quale strumento di accompagnamento tra amministratrici esperte e neo-elette o aspiranti tali.

L'articolo 3 istituisce il Programma triennale regionale per la leadership femminile nelle autonomie locali, adottato dalla Giunta regionale, quale strumento di pianificazione strategica che definisce obiettivi, azioni prioritarie, indicatori di risultato, risorse e modalità di monitoraggio.

L'articolo 4 prevede la sottoscrizione di un Accordo quadro con ANCI Campania, finalizzato a promuovere l'adesione degli enti locali al Programma, organizzare attività formative congiunte, monitorare la presenza femminile negli organi locali e diffondere buone pratiche amministrative.

L'articolo 5 istituisce la Scuola estiva regionale per amministratrici locali, quale spazio strutturato di alta formazione, aggiornamento professionale e mentoring, aperto anche a giovani donne interessate all'impegno pubblico. L'iniziativa mira a rafforzare competenze tecnico-amministrative, capacità di leadership e strumenti di prevenzione della violenza politica di genere.

L'articolo 6 istituisce presso la Giunta regionale il Nucleo regionale di supporto alle amministratrici locali, composto da professionalità qualificate in ambiti strategici quali diritto amministrativo, finanza pubblica, progettazione europea e innovazione. Il Nucleo offre consulenza tecnica e affiancamento operativo su atti e progetti complessi, contribuendo al rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali.

L'articolo 7 promuove percorsi di educazione civica e orientamento nelle scuole, al fine di favorire tra le giovani generazioni una cultura della partecipazione democratica e della parità di genere, attraverso testimonianze, laboratori e iniziative di coinvolgimento attivo.

L'articolo 8 disciplina campagne di comunicazione e sensibilizzazione volte a valorizzare il ruolo delle amministratrici locali e a contrastare stereotipi sulla leadership femminile, prevedendo anche l'istituzione di una Giornata regionale dedicata alle donne nelle istituzioni locali.

L'articolo 9 introduce misure volte a favorire la conciliazione tra vita personale e impegno istituzionale, attraverso strumenti di flessibilità organizzativa, servizi di supporto alla cura familiare e utilizzo di tecnologie per la partecipazione a distanza.

L'articolo 10 stabilisce il principio del rispetto dell'equilibrio di genere nelle nomine di competenza regionale, nella misura non inferiore al 40 per cento per ciascun sesso, prevedendo un obbligo di motivazione rafforzata in caso di mancato rispetto.

L'articolo 11 introduce criteri di premialità nei bandi regionali a favore degli enti locali che adottano politiche virtuose in materia di parità di genere.

L'articolo 12 istituisce l'Osservatorio regionale sulla partecipazione femminile nelle amministrazioni locali, con funzioni di raccolta dati, monitoraggio e proposta, assicurando una valutazione costante dell'attuazione della legge.

L'articolo 13 prevede una clausola valutativa, imponendo alla Giunta regionale la trasmissione di una relazione periodica sugli esiti e sull'efficacia delle misure adottate, al fine di garantire trasparenza e misurabilità dei risultati.

L'articolo 14 (Disposizioni finanziarie) quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge in euro 250.000,00 annui per il triennio 2026–2028, individuando le relative coperture di bilancio.

Infine, l'articolo 15 dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e l'entrata in vigore della legge il giorno successivo, prevedendo l'adozione dei regolamenti attuativi entro sei mesi.

La proposta si configura, pertanto, come un intervento organico e strutturale volto a rafforzare la qualità della democrazia locale, sostenendo concretamente la leadership femminile e contribuendo alla piena attuazione del principio di uguaglianza sostanziale nell'ambito delle istituzioni territoriali.